

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1322 /Reg. D.G.

Bassano del Grappa, 07/10/2020

DELIBERAZIONE  
del  
**COMMISSARIO**

Nominato con D.P.G.R. n. 124 dell'8/10/2018

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_ avv. GIANLUIGI BARAUSSE

DIRETTORE SANITARIO

\_\_\_\_\_ dr.ssa EMANUELA ZANDONA'

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

\_\_\_\_\_ dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - Approvazione del Regolamento per la definizione dei criteri di accesso ai centri servizi per persone non autosufficienti`.

f.to IL COMMISSARIO  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dr. Bortolo Simoni

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

*Il Dirigente, Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Giuseppe Zanini*

D'ordine del Direttore dei Servizi Socio Sanitari come da sua email del 22.9.2020 del 2020, il Dirigente proponente, segnala quanto segue:

- con deliberazione regionale n. 3632 del 13 dicembre 2002 “Residenzialità a favore delle persone anziane. Criteri di mobilità”, la Regione Veneto ha avviato la ridefinizione dell’assetto organizzativo del sistema della Residenzialità extraospedaliera delineato dalla DGRV n. 751/2000 che comportava l’attivazione dei processi di mobilità intesa come facoltà di ogni cittadino di scegliere il Centro Servizi che meglio si adatta alle proprie esigenze;
- con la medesima delibera la Regione Veneto ha stabilito l’istituzione del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) in ogni azienda ULSS quale strumento di attribuzione, gestione e regolazione delle impegnative di residenzialità e di attivazione del flusso informativo sull’assistenza residenziale;
- al fine di adottare uno specifico Regolamento che preveda modalità univoche e predefinite nell’ambito dell’ULSS 7 Pedemontana, è stato attivato un gruppo di lavoro per la definizione:
  - dei criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità a seguito della favorevole valutazione della U.V.M.D.;
  - dei criteri di accesso alla rete residenziale;
- preso atto inoltre che la Regione del Veneto, con DGR n. 1304 del 8.9.2020, ha approvato l’avvio della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell’offerta residenziale socio sanitaria delle persone non autosufficienti e inserite nelle graduatorie RUR, istituendo la “quota sanitaria di accesso”, è opportuno demandare a successivo provvedimento le modifiche conseguenti all’attuazione della sperimentazione di che trattasi.

Per quanto sopra, vista, il Dirigente propone:

1. l’approvazione del “Regolamento per la definizione dei criteri di accesso ai centri servizi per persone non autosufficienti” nel testo allegato, a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
2. di demandare a successivo provvedimento le modifiche al testo del Regolamento conseguenti all’attuazione della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell’offerta residenziale socio sanitaria delle persone non autosufficienti e inserite nelle graduatorie RUR e all’applicazione della “quota sanitaria di accesso” stabilita dalla DGRV n. 1304 del 18.9.2020.

#### IL COMMISSARIO

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l’art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

## DELIBERA

1. di approvare il “*Regolamento per la definizione dei criteri di accesso ai centri servizi per persone non autosufficienti*” nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, a decorrere dalla data odierna;
2. di demandare a successivo provvedimento le modifiche al testo del Regolamento conseguenti all’attuazione della sperimentazione del progetto di gestione dei nuovi accessi alla rete dell’offerta residenziale socio sanitaria delle persone non autosufficienti e inserite nelle graduatorie RUR e all’applicazione della “quota sanitaria di accesso” stabilita dalla DGRV n. 1304 del 18.9.2020;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

REGIONE DEL VENETO



**ULSS7**  
PEDEMONTANA

**REGIONE DEL VENETO  
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
DEI CRITERI DI ACCESSO AI CENTRI SERVIZI PER PERSONE ANZIANE  
NON AUTOSUFFICIENTI**

## **PREMESSA**

Con deliberazione n. 3632 del 13 dicembre 2002 "Residenzialità a favore delle persone anziane. Criteri di mobilità", la Regione Veneto ha avviato la ridefinizione dell'assetto organizzativo del sistema della Residenzialità extraospedaliera delineato dalla DGRV n. 751/2000 che comportava l'attivazione dei processi di mobilità intesa come facoltà di ogni cittadino di scegliere il Centro Servizi che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Con la delibera indicata, la Regione Veneto ha stabilito l'istituzione del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) in ogni azienda ULSS quale strumento di attribuzione, gestione e regolazione delle impegnative di residenzialità e di attivazione del flusso informativo sull'assistenza residenziale.

Nel presente documento si disciplinano:

1. i criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità a seguito della favorevole valutazione della U.V.M.D.;
2. i criteri di accesso alla rete residenziale.

## **Art. 1**

### **La libertà di scelta**

Il presente regolamento disciplina, in relazione alla caratteristica qualitativa e quantitativa dell'offerta attualmente disponibile nei Centri di Servizi operanti nel territorio Veneto, le modalità di applicazione del principio della libera scelta, intesa come la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare di impegnativa di residenzialità, il Centro Servizi residenziale autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche, anche superando i confini territoriali dell'Azienda ULSS di competenza.

Il cittadino può scegliere di utilizzare l'impegnativa di residenzialità, emessa dall'Azienda ULSS secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso:

- a) Centri Servizi residenziali del territorio dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- b) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
- c) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito regionale attraverso le modalità previste del presente regolamento.

## **Art. 2**

### **Procedura di ammissione ai trattamenti di residenzialità**

Con il presente regolamento, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana disciplina le modalità di accesso alla graduatoria del Registro Unico della Residenzialità, fermo restando che l'ammissione ai trattamenti di residenzialità è disposta dall'Azienda ULSS di competenza dell'interessato a seguito della valutazione effettuata dall' U.V.M.D.

L'attività valutativa comporta l'applicazione della S.V.A.M.A. (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell'Anziano), come previsto dall' allegato B alla DGRV 2961 del 28 dicembre 2012.

La valutazione S.V.A.M.A. ha una validità annuale.

Per le persone già inserite in struttura è prevista una rivalutazione in sede di U.O.I. annuale, mentre per quelle a domicilio viene riprogrammata una valutazione allo scadere dell'anno.

Se l'ospite è privo di impegnativa la valutazione ai fini del rilascio dell'impegnativa deve essere distrettuale.

Per gli ospiti già accolti da almeno 6 mesi il punteggio relativo al “supporto della rete sociale”, previsto per la definizione del profilo di autonomia della scheda S.VA.M.A., viene convenzionalmente fissato in “240” punti.

Il passaggio dalla condizione di autosufficienza a quella di non autosufficienza di un ospite di un Centro Servizi residenziali segue le procedure ordinarie previste per l'accertamento della condizione di non autosufficienza da parte dell' U.V.M.D. con l'applicazione della scheda S.VA.M.A. e l'inserimento nella graduatoria.

### **Art. 3**

#### **Presentazione, accoglimento e valutazione della domanda**

La domanda dovrà essere presentata dal cittadino, o dagli aventi diritto secondo la normativa vigente, al Servizio sociale del Comune di residenza che la trasmette alla UOS Non Autosufficienza del Distretto di appartenenza.

Tutte le domande devono pervenire alla segreteria della UOS Non Autosufficienza del Distretto di appartenenza che provvede e ad organizzare le U.V.M.D.

Le U.V.M.D. di norma, vengono programmate entro il mese successivo alla data di presentazione.

### **Art. 4**

#### **Gestione graduatoria unica**

A seguito della valutazione di cui al precedente art. 3, il cittadino viene collocato nella graduatoria unica per la residenzialità dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, ordinata per punteggio decrescente.

La graduatoria deve riportare:

- dati anagrafici del richiedente (data di nascita, sesso, comune di residenza prima dell'ingresso in struttura, Azienda ULSS di provenienza);
- profilo di autonomia (scheda S.VA.M.A. con validità fino ad un massimo di 12 mesi, salvo richiesta di rivalutazione da parte dell'interessato o degli aventi diritto, mediata dal responsabile del caso definito nella U.V.M.D., a seguito di cambiamenti significativi della situazione);
- punteggio di gravità complessiva determinato in base alla situazione di salute, alla situazione sociale ed economica e alla presenza di significative alternative all'istituzionalizzazione;
- indicazione dei Centri di Servizi residenziali per i quali il cittadino ha espresso preferenza di accoglimento. Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da parte dell' U.V.M.D. per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona richiedente e l'offerta del servizio residenziale.

L'espressione della preferenza del Centro Servizi assume carattere vincolante, in quanto il cittadino verrà contattato in base alle preferenze espresse.

A parità di punteggio la precedenza viene definita in base ai seguenti criteri, enunciati in ordine di priorità:

- età anagrafica con preferenza alla persona più anziana;
- data di presentazione della domanda;

E' fatto salvo il diritto di modificare la preferenza espressa per uno o più Centri di Servizi. L'eventuale modifica dovrà essere comunicata per iscritto alla segreteria UOS Non Autosufficienza. A seguito della valutazione in U.V.M.D. il cittadino viene collocato, sulla base della tipologia di progetto, nella graduatoria unica per la residenzialità dell'azienda ULSS n. 7 .

La graduatoria, sulla base del progetto assistenziale, è distinta in:

1. di 1<sup>^</sup> livello per residenzialità definitiva
2. di 1<sup>^</sup> livello per residenzialità temporanea

3. di 2<sup>^</sup> livello per residenzialità definitiva
4. di 2<sup>^</sup> livello per residenzialità temporanea
5. per stati vegetativi permanenti (S.V.P.)
6. per sezione alta protezione Alzheimer (S.A.P.A.)
7. per sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.)
8. per religiosi di 1<sup>^</sup> livello
9. per religiosi di 2<sup>^</sup> livello

La graduatoria, costantemente aggiornata, è resa visibile ai Centri di Servizi e al servizio sociale del Comune.

L'aggiornamento della graduatoria, effettuato dall'ULSS, viene definito sulla base degli elementi modificativi della stessa:

- ingresso in struttura residenziale del cittadino;
- nuove richieste di iscrizione alla graduatoria unica;
- decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria;
- rinuncia dell'utente all'inserimento in struttura;
- trasferimento dell'utente in altra Azienda ULSS;
- aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza.

L'aggravamento può essere valutato dall' U.V.M.D. prima di 1 anno dall'ultima valutazione, previa richiesta motivata da parte dell'interessato o degli aventi diritto di riferimento, in seguito a cambiamento significativo nelle condizioni dell'interessato. Per cambiamento "significativo" deve intendersi una documentata variazione dello stato (da parte del MMG e/o dall'assistente sociale) che renda ipotizzabile e verosimile una modifica nel profilo di autonomia e/o nel punteggio derivante dalla scheda tecnica.

L'Azienda ULSS comunica al cittadino richiedente l'esito della valutazione e il suo inserimento nella lista d'attesa per l'accesso al RUR (esito e punteggio).

Nel caso in cui la scelta del cittadino ricada su un Centro Servizi extra-ULSS la ULSS 7 Pedemontana ne darà comunicazione al Centro Servizi interessato ed alla ULSS nel cui territorio insiste il Centro di Servizi interessato.

Il cittadino può restare iscritto nella graduatoria, con la valutazione di cui all'art. 2 e con la modalità collocativa di cui all'art. 4, fino a 12 mesi consecutivi; trascorso questo periodo deve essere rivalutato e ricollocato su iniziativa dell' U.V.M.D. .

Il Centro Servizi presso il quale si rende disponibile una impegnativa di residenzialità deve darne comunicazione immediata all'apposito Servizio dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana nella quale opera o a quella dell'Azienda ULSS di provenienza dell'assistito, se diversa.

## **Art. 5**

### **Ammissione in struttura di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell'Azienda ULSS 7**

L'Azienda Ulss emette l'impegnativa di residenzialità per l'accesso al Centro Servizi nel momento in cui la disponibilità dell'impegnativa si associa all'effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi autorizzato e scelto dall'utente.

Modalità operativa:

1. nel momento in cui il cittadino viene iscritto nella graduatoria unica ed ha espresso il gradimento per uno o più Centri di Servizi residenziali, gli stessi Centri/o saranno informati e documentati;

2. il Centro Servizi comunica entro 24 ore all'Azienda ULSS la disponibilità ad accogliere un nuovo ospite, compatibilmente con la tipologia del posto letto liberatosi.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha facoltà di derogare fino a un massimo di 3 impegnative di residenzialità, mensilmente, indipendentemente dalla graduatoria, per particolari situazioni urgenti adeguatamente motivate, in seguito a UVMD, nelle seguenti situazioni:

- a) Anziani non autosufficienti (profili di autonomia da 3 a 11) con situazioni abitative gravissime (sfratto esecutivo imminente, assenza di alloggio o abitazione gravemente inadeguata)
- b) Anziani non autosufficienti (profili di autonomia da 3 a 11) privi di rete parentale o in assenza di caregiver
- c) Anziani non autosufficienti (profili di autonomia da 3 a 11) accolti in Strutture intermedie/Nuclei temporanei da lungo periodo (oltre 60 giorni), che ricadano nei punti a) e b).
- d) Anziani affetti da demenza con disturbi comportamentali che mettono a rischio l'incolumità propria o di terzi (pericolo di fuga, aggressività) che controindichino la permanenza a domicilio
- e) Anziani/adulti con problematiche sanitarie complesse che richiedano una particolare organizzazione dell'assistenza (es. dipendenza da apparecchi elettromedicali) senza adeguato caregiver (profili 14 e 15)
- f) Anziani/adulti con altre problematiche sociali o sociosanitarie complesse.

La richiesta di deroga deve essere inoltrata dal Direttore di Distretto al Direttore dei Servizi Socio Sanitari per l'eventuale approvazione.

## **Art. 6**

### **Rinuncia all'ingresso in struttura**

Nel caso l'interessato rinunci momentaneamente all'ingresso in una delle strutture per le quali ha espresso la propria preferenza richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana provvederà a sospendere la richiesta per sei mesi.

Alla scadenza dei sei mesi la richiesta verrà reinserita nella graduatoria unica e seguirà da quel momento il normale scorrimento previsto secondo l'ordine di precedenza sopra descritto.

Un'eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria.

Il reinserimento in graduatoria potrà avvenire in seguito a nuova richiesta da parte dell'interessato o dagli aventi diritto e rivalutazione in U.V.M.D.

In caso di rinuncia di utente che abbia espresso la propria preferenza per l'accoglimento in più centri di servizi, verrà cancellata la preferenza oggetto di rinuncia, e resterà in graduatoria per le altre strutture prescelte.

## **Art. 7**

### **Mobilità dei cittadini dell'Azienda ULSS 7 in Centri di Servizi Residenziali extra Azienda ULSS ed extra Regione**

Nel caso il cittadino esprima la scelta di essere accolto in un Centro Servizi ubicato in ambito territoriale esterno a quello dell'Azienda ULSS 7, quest'ultima provvede a:

1. ad accertare l'effettiva disponibilità del posto letto presso la struttura prescelta, previa verifica del possesso dell'autorizzazione all'esercizio/accreditamento;
2. a verificare che la persona sia inserita nel RUR;
3. ad emettere l'impegnativa al momento in cui la persona richiedente sia la prima in graduatoria e ricorra la disponibilità di posto letto.

Nel caso di inserimento fuori regione l'Azienda ULSS 7 riconosce l'importo massimo praticato nella Regione Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale.



La struttura interessata provvederà a dare immediata comunicazione, nelle forme previste e concordate, all'Azienda ULSS della data di effettivo ingresso dell'assistito ai sensi dell'art. 14 della DGR 3856/2004 e successive modifiche con DGR 2358/2013.

## **Art. 8**

### **Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei**

In situazioni di difficoltà causate dall'eccessivo carico assistenziale o di necessità improvvise, dove i familiari e/o i Servizi distrettuali non sono temporaneamente in grado di assicurare la necessaria assistenza, la persona può essere accolta, per un breve periodo, presso i Centri di Servizi residenziali. Di norma la durata massima dell'accoglienza temporanea è di 30 giorni, prorogabile, gradualmente, fino a un massimo di 90 giorni.

L'accesso, così come valutato in UVMD, sarà comunque regolamentato attraverso il RUR, fermo restando che questo tipo di intervento ha la precedenza sugli ingressi definitivi e che la percentuale di impegnative utilizzate a questo scopo non può superare contemporaneamente il 2,5 % delle impegnative assegnate all'Azienda ULSS 7 sulla base della DGR 456/07.

## **Art. 9**

### **Mobilità dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri Servizi Residenziali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS n. 3**

L'utente non residente nel territorio dell'Azienda ULSS 7 dovrà presentare domanda di accoglimento e valutazione all'Azienda ULSS di competenza, la quale poi provvederà a inoltrare tutta la documentazione all'Azienda ULSS 7 (domanda di accoglimento e scheda S.V.A.M.A.).

L'Azienda ULSS di provenienza comunica con immediatezza l'avvenuta emissione di impegnativa al Centro Servizi e all'Azienda ULSS interessata.

Per i soli cittadini non veneti, ospiti nelle strutture ubicate nel territorio dell'Azienda ULSS, il Centro Servizi residenziale interessato procederà in autonomia alla diretta fatturazione di rilievo sanitario all'Azienda ULSS di residenza dell'assistito. Il Centro Servizi è comunque tenuto a comunicare all'Azienda ULSS i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'apposita sezione del registro unico della residenzialità.

## **Art. 10**

### **Mobilità degli ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS da un Centro Servizi residenziali ad un altro**

Il cittadino non autosufficiente, con regolare impegnativa di residenzialità, residente nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS e ospite di un Centro Servizi, può inoltrare richiesta di trasferimento in un altro Centro di Servizi, purché siano trascorsi almeno sei mesi dall'inserimento nella struttura ospitante salvo diverse determinazioni definite in UVMD.

La domanda va inoltrata alla UOS Non Autosufficienza, al Centro Servizio ospitante e a quello scelto, che procederanno alla valutazione e alla eventuale autorizzazione in base ai bisogni assistenziali e alle caratteristiche del Centro Servizi richiesto.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

*Bassano del Grappa, li 08/10/2020*

f.to *IL RESPONSABILE*  
*U.O.C. AFFARI GENERALI*  
*O FUNZIONARIO DELEGATO*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*



DELIBERAZIONE del **COMMISSARIO**

N. 1322 del 07/10/2020

---